

REGOLAMENTO (CEE) N. 2134/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3901/92 che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuovi prodotti che possono fruire degli interventi previsti da tali meccanismi;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione ⁽³⁾ sono elencati i prodotti per i quali erano fissate le categorie di freschezza, presentazione e dimensione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che le norme comuni di commercializzazione dei nuovi prodotti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1935/93 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3901/92 onde includervi i nuovi prodotti e le rispettive categorie affinché possano essere smerciati dopo il magazzinaggio o la conservazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3901/92 è completato dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Freschezza (¹)	Presentazione (¹)	Dimensione (¹)
ex 0302 29 90	Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	E, A	Senza visceri e con testa	1, 2
ex 0307 41 80	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	E, A	Interi	1, 2
ex 0302 23 00	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	E, A	Senza visceri e con testa	3, 4, 5

(¹) Le categorie di freschezza e di presentazione nonché le dimensioni sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.